

**ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO**

**“DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA”**

**DEL 03 GENNAIO 2012**

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di Gennaio in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono incontrati

da una parte

in rappresentanza di ANCE Ragusa, i Sigg.:

- Sig. Giuseppe Grassia - Presidente

con l'assistenza del Direttore:

- Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino

dall'altra

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa (di seguito identificati con l'acronimo "FLC"), i Sigg.:

- Aquila Paolo - Segretario Provinciale FILLEA-

CGIL

- Luca Gintili - Segretario Provinciale FILCA-CISL

- Niccolò Spadaccino - Segretario Provinciale FENEAL-

UIL

Premesso

– che l'art.33, comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n.183, in attuazione dell'art.26 del decreto legge 6 luglio, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ha prorogato, per il periodo di imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art.2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008,

n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126;

Visto

– l’Accordo Quadro Nazionale siglato in Roma, il 25 marzo 2011, fra le Parti sociali dell’edilizia, inerente l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione;

– l’Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro siglato in Ragusa il 30 marzo 2011, fra le sottoscritte Parti sociali locali dell’edilizia, inerente la “Detassazione dei premi di Produttiva” per l’anno 2011;

– l’Accordo nazionale siglato in Roma il 20 dicembre 2011, fra la Confindustria e CGIL-CISL-UIL;

tutto ciò premesso e visto,

le Parti concordano che:

▪ per l’anno 2012 le disposizioni di cui al CCNL del settore dell’edilizia, stipulato dall’Ance e dalle Associazioni Sindacali sopra riportate, sono recepite dal presente Accordo, ai sensi della Circolare congiunta del Ministero del lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n°3/E del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quando avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 – non attengono agli elementi fissi della retribuzione, ma sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, quali il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale;

▪ le imprese che applicano il CCNL di cui prima ed il relativo CCPL di

Ragusa, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali – che saranno determinate con apposito decreto di cui all'art.33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n.183 – a tali istituti, erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Giuseppe GRASSIA

Dott. Ing. Giuseppe GUGLIELMINO

Paolo AQUILA

Luca GINTILI

Niccolò SPADACCINO